



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. /Elett.

Napoli, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci, Commissioni
Straordinarie e Commissari dei
Comuni della Provincia di Napoli
Loro Sedi

e, per conoscenza:

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
della Provincia di Napoli
Loro Sedi (tramite Comuni)

CIRCOLARE N.10/EUR 2014

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea.
Cartoline avviso.

In vista dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio prossimo, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti nell'Unione europea, si rappresenta che il Ministero dell'Interno ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti nei citati archivi consolari. Tale aggiornamento ha anche comportato, in taluni limitati casi, l'inserimento nell'elenco elettori di posizioni che risultano al comune residenti nei Paesi extra UE nonché l'esclusione di posizioni che, al contrario, dall'elenco fornito dal Ministero degli Affari Esteri risultino residenti in uno Stato non appartenente all'UE.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti nell'Unione europea, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del predetto Dicastero, ha provveduto alla predisposizione informatica dell'elenco provvisorio dei residenti nell'Unione europea aventi diritto al voto, che è stato trasmesso anche al Ministero degli Affari Esteri ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni al 25 maggio prossimo;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce delle comunicazioni trasmesse in precedenza in via informatica dai comuni al Ministero dell'Interno entro lo scorso 24 febbraio; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali aggiornamenti (inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore) di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 24 febbraio u.s.;

c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;

d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 408/94, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Mod. A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/79, per il possibile rientro in Italia per il voto.

oooooooooooooooooooooooo

Ai fini del doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori UE è già stato reso disponibile dalla citata Direzione Centrale a codesti comuni, attraverso il sistema bidirezionale del programma AnagAire.

Tale elenco comprende:

- gli elettori italiani residenti nell'Unione europea iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente residenti nell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/04.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler accertare l'avvenuta ricezione dei citati elenchi e, laddove necessario contattare questa Prefettura all'indirizzo email → elettorale.pref_napoli@interno.it.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, codesti comuni potranno contattare il Centro Tecnico Informatico della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it. Per problematiche di natura amministrativa, invece, potranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura all'indirizzo email → elettorale.pref_napoli@interno.it.

Si ribadisce l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori residenti nell'Unione europea, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. **Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'interno - cui spetta spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.**

A tale scopo, dal 7 aprile p.v. sarà messa a disposizione di codesti comuni, all'indirizzo <https://daitapp.interno.it>, un'applicazione per la comunicazione degli stralci denominata "Stralcio Elettori all'Estero" alla quale questa Prefettura consentirà l'accesso al personale comunale già abilitato all'applicativo "Gestione Optanti".

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il 26 aprile p.v. dovranno essere segnalate al competente consolato, con i dati e secondo le modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Si richiama l'attenzione di codesti Comuni sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori residenti nell'Unione europea, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omissi da detto elenco pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati **dal comune di iscrizione al Consolato competente**, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte **prima possibile**, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere fatte via pec o comunque per posta elettronica agli uffici consolari di competenza i cui indirizzi – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari Esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero> La rete diplomatica).

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune comunicare tale trasferimento alla suddetta Direzione Centrale attraverso l'applicazione "Stralcio Elettori all'Estero", informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. La predetta Direzione Centrale aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.

oooooooooooooooooooooooo

Per **le cartoline avviso**, l'Istituto Poligrafico dello Stato sta provvedendo alla fornitura dei modelli i quali, a cura di codesti comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (quindi entro il prossimo 7 aprile), agli elettori residenti all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data di svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, delle elezioni amministrative.

Le stesse sono state predisposte nei seguenti tre differenti modelli:

- **cartolina avviso Modello A** che deve essere inviata agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea ovvero che risiedono nei particolari territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell'elenco allegato alla presente circolare;

- **cartolina avviso Modello B**, che deve essere inviata agli elettori **residenti in altro Paese UE** (i quali, come è noto, se non optano per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi ivi istituiti) **nel cui comune di iscrizione AIRE si svolgono le elezioni regionali e/o amministrative**; la cartolina contiene l'avvertenza che, qualora



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

intendano tornare in Italia per votare per queste ultime consultazioni, possono comunicare al Sindaco, entro sabato 24 maggio, la loro intenzione di votare in Italia anche per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purché ovviamente non abbiano già votato nelle suddette sezioni istituite nel paese UE di residenza);

- **cartolina avviso Modello C** che deve essere inviata agli elettori che **eventualmente risultino** al comune dimoranti temporaneamente in altro Stato membro UE, ma che non sono stati ammessi ivi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le citate cartoline avviso saranno distribuite da questa Prefettura nel numero espressamente richiesto da codesti comuni per ciascun modello.

oooooooooooooooo

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

- 1) agli elettori residenti in altri Paesi dell'Unione europea i quali, come già detto, se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco ministeriale degli elettori che votano nei seggi istituiti negli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
- 2) agli elettori temporaneamente residenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge numero 408/1994.

Il Ministero dell'Interno ha fatto inoltre riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che gli perverranno da tutti gli altri Stati membri UE, i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin da subito l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori residenti in UE che rimpatriano in Italia possono (purché non abbiano già votato nei seggi ivi istituiti e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato membro di residenza) esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione. Si rammenta, al riguardo, che, sempre ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (spedito appunto all'elettore dal Ministero dell'Interno ed esibito dall'elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, a comprova della mancata espressione del voto nella suddetta sezione di assegnazione istituita nel paese UE di residenza). Il certificato, ovviamente, dovrà contenere ancora il talloncino di controllo a dimostrazione che l'elettore non ha votato all'estero.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Nel caso in cui l'elettore residente in UE rimpatriato non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge solo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel Paese di residenza e di non aver mai ricevuto (o di aver smarrito) il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale (ove non già provveduto), informando il presidente di sezione che l'elettore ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Nei comuni in cui il 25 maggio prossimo si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni amministrative, i sindaci provvederanno in ogni caso al rilascio della tessera elettorale agli elettori rimpatriati (ove non già provveduto), segnalando al presidente di sezione per quale tipo di consultazione l'elettore potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se è optante per i candidati del Paese UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il voto alle elezioni amministrative che dovessero svolgersi nel comune).

Ovviamente, qualora l'interessato sia in possesso del certificato elettorale (con il suddetto talloncino di controllo) per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dovrà essere dato atto su tale documento della suddetta comunicazione di voler esprimere il voto in Italia, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 18/79.

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte dell'elettore residente in altro Paese dell'Unione europea, il sindaco dovrà darne notizia tramite PEC al relativo Consolato.

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti di sezione, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente residenti in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate ai seggi, indicante il diritto di voto all'estero, non conteggiandoli tra gli elettori del seggio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si prega di portare quanto sopra ad immediata conoscenza dei segretari comunali e degli uffici interessati favorendo nel contempo un cortese cenno di intesa ed assicurazione.

IL PREFETTO
Musolino

IL V. PREFETTO
P. V. Prefetto Vicari
(Musolino)
Musolino

FV/M.G. FV
fax. 081 2451610
email : elettorale.pref_napoli@interno.it

Musolino



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ALLEGATO

ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALLA SOVRANITA' DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEI QUALI, COME COMUNICATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, NON VENGONO ISTITUITE SEZIONI ELETTORALI: GLI ELETTORI IVI RESIDENTI, QUINDI, DEVONO RICEVERE DAL COMUNE LA CARTOLINA AVVISO "MOD.A" PER VOTARE IN ITALIA PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

DESCRIZIONE STATO	DESCRIZIONE TERRITORIO
DANIMARCA	ISOLE FAER OER
DANIMARCA	GROENLANDIA
FRANCIA	SAINT PIERRE E MIQUELON
FRANCIA	ISOLA DELLA MARTINICA
FRANCIA	ISOLA DI GUADALUPA
FRANCIA	ATOLLO DI CLIPPERTON
FRANCIA	ISOLA DELLA RIUNIONE
FRANCIA	MAYOTTE
FRANCIA	TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI
FRANCIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
FRANCIA	POLINESIA FRANCESE
FRANCIA	ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
FRANCIA	GUYANA FRANCESE
FRANCIA	SAINT MARTIN
FRANCIA	SAINT BARTHELEMY
REGNO UNITO	TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

REGNO UNITO	ISOLA DI MAN
REGNO UNITO	DOMINIO DI GIBILTERRA
REGNO UNITO	ISOLA DI MONTSERRAT
REGNO UNITO	ISOLE CAYMAN
REGNO UNITO	ISOLE BERMUDE
REGNO UNITO	ISOLA DI ANGUILLA
REGNO UNITO	SANT'ELENA
REGNO UNITO	GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI
REGNO UNITO	ISOLA DI PITCAIRN
REGNO UNITO	ISOLE FALKLAND
REGNO UNITO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
REGNO UNITO	ISOLE TURKS E CAICOS
REGNO UNITO	JERSEY
REGNO UNITO	GUERNSEY
PAESI BASSI	BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA
PAESI BASSI	ISOLA DI ARUBA
PAESI BASSI	CURACAO
PAESI BASSI	SINT MAARTEN